

4 giugno 2015 h. 20

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attività finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

RITENUTA la necessità di prevedere un'anticipazione in favore degli enti locali in attesa della definizione del Fondo di solidarietà comunale e dei versamenti delle imposte locali;

RITENUTA, altresì, la necessità e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2015;

CONSIDERATA la necessità di modificare il regime sanzionatorio in materia di patto di stabilità interno e di prevedere disposizioni di semplificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Enti locali

Art. 1

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento,

stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:
 - a) spese per eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;
 - b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
 - c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;
 - d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4. Per l'anno 2015, con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), la comunicazione di cui al comma 3 è effettuata dai comuni, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Entro il termine perentorio di venti giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la predetta Struttura di Missione comunica alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati per sostenere spese secondo il seguente decrescente ordine di priorità:
 - a) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio e/o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE 30 giugno 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.222 del 24 settembre 2014;
 - b) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse di cui all'articolo 10 del

decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

- c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi già segnalati dagli Enti che hanno risposto alle note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;
 - d) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo.
5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: “6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 30 giugno 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.”.
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
8. Il primo periodo del comma 145, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è sostituito dai seguenti: “Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:
- a) all'esclusione dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
 - b) all'esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
 - c) all'esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi **nella**

Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento della Coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 ~~giugno~~ settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento/~~dalla predetta Agenzia~~, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.”.

9. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. Il contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito esclusivamente alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014.
10. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013”.
11. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nell'allegata tabella 2.

Art. 2

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7, primo periodo, le parole: “escluse quelli che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,” sono soppresse;
 - b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
“17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la

determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-*bis*) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e successive modificazioni utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Art. 3

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unificato unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo le parole "delle capacità fiscali nonché dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le capacità fiscali e i"
 - b) in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale."
4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

"La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

 - a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;
 - b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."
5. A decorrere dall'anno 2016, entro il 15 maggio di ciascun anno, nel caso di mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativo all'anno di riferimento entro il predetto termine, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle trattenute da operare sull'imposta municipale propria di ciascun comune a titolo di acconto di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, in misura pari al cinquanta per cento degli importi oggetto di trattenuta, al medesimo titolo, per l'anno precedente, ai sensi delle norme vigenti in materia. La restante quota delle trattenute è effettuata entro il 16 dicembre di ciascun anno.
6. Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, è altresì ripartita la quota parte dell'accantonamento di 40 milioni di euro previsto dal medesimo articolo 7, eventualmente non utilizzata per i conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini dello stesso decreto del Presidente del consiglio dei ministri, tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
7. In relazione ai danni subiti a causa della diffusione del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* e della conseguente e prescritta eradicazione delle piante di olivo contagiate, il termine per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2015, sui terreni agricoli coltivati a oliveti e frutteti della provincia di Lecce e del Comune di Oria, è prorogato al 16 dicembre 2015.

Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle Province che alla data del 31 dicembre 2014 si trova in posizione di comando o distacco presso altra Pubblica Amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al primo periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".
4. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".
5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:
" 425-bis. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano applicazione sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione della legge statale 7 aprile 2014, n. 56."
6. All'articolo 1, comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "*dal comune di Milano*" sono inserite le seguenti: "*e dalla Regione Lombardia*".
7. All'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Per l'anno 2015 ~~la~~ sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente al 50 per cento dei rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente. ".

Art. 5
(Misure urgenti per il patrimonio culturale della Nazione)

1. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio archivistico e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e ri-assegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano di cui al primo periodo può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano di cui al primo periodo del presente articolo, possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le unità di personale in servizio a tempo indeterminato presso gli archivi provinciali, nonché presso gli ulteriori istituti e luoghi della cultura eventualmente assegnati allo Stato ai sensi del comma 1, da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
 - b) all'articolo 5:
 - 1) il comma 2 è abrogato;
 - 2) al comma 3 dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni,»;
 - 3) al comma 7 le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;
 - c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4».
4. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
5. Per assicurare l'immediata attuazione delle misure previste dal presente articolo, nonché di garantire la piena integrazione dei sistemi museali regionali e comunali con il sistema museale

nazionale, è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assunzione di 100 direttori di musei e altri istituti e luoghi della cultura, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale del predetto Ministero, posizione economica F1, in apposito profilo professionale denominato "Direttore di istituti e luoghi della cultura".

6. Il personale di cui al comma 5 è assunto, con procedure di selezione pubblica internazionale disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 settembre 2015, tra le professionalità di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del 2004, e successive modificazioni, nonché tra persone di comprovata qualificazione professionale e documentata esperienza in materia di gestione di musei e istituti culturali.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6-5 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con riferimento al trasferimento delle unità di personale di cui al comma 2, nel limite massimo di 2,5 milioni di euro annui. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo ed i relativi oneri.

Art. 6 **(Servizi per l'impiego)**

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza Unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 70 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 70 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto

a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate.

Art. 7

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al fine di garantire, in ambito provinciale e metropolitano, il presidio del territorio, la vigilanza ittico-venatoria, la tutela dell'ambiente, il controllo della circolazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, transita nei ruoli degli Enti Locali per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti Locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di Stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

Art. 8

(Misure urgenti per i comuni della Regione Calabria)

~~1. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.~~

~~2. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 1 sono a carico del comune di Reggio Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.~~

~~3. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre~~

~~2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.~~

~~4. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.~~

Art. 9

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 (~~specificare comma~~) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'attribuzione l'applicazione della maggiore riduzione incrementale, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione incrementale non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola "Tari" sono aggiunte le parole "e della Tares".
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.".
6. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, al comma 15, le parole "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13" sono sostituite dalle parole "entro il termine del 31 dicembre 2014."
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserito a la seguente: «. consorzio».

9. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.

Art. 10

(Disposizione in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sesto periodo, la parola: “comma” è sostituita dalla seguente: “articolo”; dopo le parole: “direttamente al fine di acquisire immobili” sono aggiunte le seguenti “di proprietà pubblica”; e dopo le parole: “alle pubbliche amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero in immobili di proprietà pubblica da destinare in locazione alle predette pubbliche amministrazioni”;

b) al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: “alla sottoscrizione” sono inserite le seguenti “, anche tramite i fondi istituiti ai sensi del precedente comma 1 dalla società di gestione ivi prevista,”;

c) al comma 4 ultimo periodo, le parole: “di apporto” sono soppresse e dopo la parola: “denaro” sono inserite le seguenti: “quale corrispettivo del trasferimento”;

d) al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: “in programmi di valorizzazione” sono inserite le seguenti: “o razionalizzazione”;

e) al comma 8-ter, al primo periodo, le parole: “trasferire o conferire” sono sostituite dalle seguenti : “possono essere trasferiti o conferiti” e, al terzultimo periodo, le parole: “Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche” sono sostituite dalle seguenti: “Analogamente, ai fondi di cui al presente comma possono conferire o trasferire immobili di proprietà pubblica non utilizzati per finalità istituzionali ovvero già condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da destinare in locazione alle medesime pubbliche amministrazioni”.

2. Per far fronte alle indifferibili esigenze di razionalizzazione degli immobili in uso ad Amministrazioni dello Stato e garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli spazi e delle spese per locazioni passive come previsto in particolare dall’articolo 24, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della rifunzionalizzazione degli immobili dello Stato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 40 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite sulla base di un programma degli interventi predisposto dall’Agenzia del demanio, sottoposto a rendicontazione, anche in relazione agli obiettivi di risparmio fissati, con cadenza annuale. Sulla scorta della rendicontazione annuale, l’attuazione del programma degli interventi è monitorata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le predette risorse possono essere rimodulate annualmente con la legge di bilancio in

ragione dei risultati conseguiti, anche in termini di riduzione delle spese per locazioni passive, in rapporto alle previsioni recate dal richiamato programma degli interventi.

~~4. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Gli enti locali, con apposita delibera di giunta, possono trasferire o conferire beni immobili non strumentali e diritti reali immobiliari su di essi gravanti, istituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il patrimonio da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 1 è individuato con le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133."~~

~~(In corso riformulazione MEF)~~

4. Al fine di accelerare le procedure di dismissione degli immobili degli enti locali, qualora il consiglio o l'assemblea ne abbia già autorizzato la dismissione, i suddetti enti, con delibera di giunta, possono vendere a trattativa privata beni immobili non strumentali e diritti reali immobiliari su di essi gravanti a società a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta o a fondi immobiliari da esse istituiti, inclusi quelli di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in deroga alle disposizioni ivi contenute.

Art. 11

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo:
 - 1) dopo le parole "20.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nelle province";
 - 2) la parola "comunali" è soppressa;
 - b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni."

Art. 12

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di ~~4.965~~2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva: ~~per un ammontare complessivo di 2.000 milioni di euro~~. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e per 4.857-1.892 milioni di euro della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del predetto Fondo.

2. Le somme di cui ai ~~commi~~ comma 1 e 6 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 20-30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 luglio 2015. Entro il 30-10 giugno luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 4. ~~Il decreto ministeriale di cui al comma 2 primo periodo assegna anche a ciascuna regione e provincia autonoma anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2015 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le Regioni non abbiano compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2013, e non ancora verificate dal Tavolo di cui al comma 5 alla data del 20 giugno 2015, nonché quelle eventuali somme conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal predetto Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 35 del 2013,, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.~~ Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2. 4 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013.

~~4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 assegna a ciascuna regione e provincia autonoma anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2015 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", derivante da eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora verificate dal Tavolo di cui al comma 5 alla data del 20 giugno 2015, nonché quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal predetto Tavolo, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.~~

54. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2. 4. dell'articolo **Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.** 2. del decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli

adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge n. 35 del 2013 ~~alle lettere a), b) e c)~~ del comma 3 del medesimo articolo 2, ~~richiesti alle regioni e province autonome~~, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

65. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

76. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 1 e non più dovute sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 1 per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

~~87. Le modalità di concessione e restituzione delle somme di cui al comma 7 da concedere a ciascun ente locale, sono definite, entro il 30 giugno 2015, sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro di intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.~~

98. Le somme di cui al comma 8-7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

109. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di ~~.....~~ 530 milioni di euro. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, ~~nell'importo massimo complessivo di milioni.~~

tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. ~~Con il decreto di cui al periodo precedente è stabilita altresì la restante quota spettante a ciascun comune, da destinare agli investimenti proporzionalmente alle richieste trasmesse a firma del Sindaco e del responsabile finanziario, al Ministero dell'interno, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.~~

~~10.~~ A tal fine, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di ~~....~~ 530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" ~~sezioni~~ del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ~~Fondo di cui al comma 4,~~ che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma ~~4~~9.

~~11~~ Agli oneri derivanti dal comma ~~10~~ pari a euro per l'anno 2016, euro per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

~~12.~~ All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2015".

~~13.~~ All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64, i dati degli indicatori, annuali e trimestrali, di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto Legislativo n. 33 del 2013, nei termini stabiliti dall'articolo 10, commi 1 e 2 del medesimo decreto 22 settembre 2014. L'obbligo di comunicazione decorre a partire dall'adempimento previsto per la comunicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al terzo trimestre 2015. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ovvero di quello trimestrale per due volte nell'arco del medesimo anno, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con esclusione degli enti del SSN, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, o ricorrere all'indebitamento. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente

disposizione. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica l'adempimento di cui al presente comma. Agli enti del servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 4."

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1, i motivi degli eventuali scostamenti rispetto ai dati dei tempi medi di pagamento desumibili dalla Piattaforma elettronica di cui al citato l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, nonché le iniziative assunte, ove necessario, per garantire la tempestiva comunicazione dei pagamenti effettuati alla richiamata piattaforma elettronica. La trasmissione della relazione, l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti, la tempestiva comunicazione dei pagamenti alla richiamata piattaforma elettronica, nonché la verifica positiva della tempestiva trasmissione degli indicatori di cui al comma 2-bis, nella misura minima dell'80% delle trasmissioni dovute in corso d'anno costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'inadempimento riferito alla trasmissione di cui al comma 2-bis, come verificato dal citato Tavolo, è superato se la Regione adempie, nell'anno successivo a quello di riferimento, nella misura minima del 90%, alle trasmissioni dovute nel primo semestre dell'anno stesso.

Art. 13

(Disposizioni concernenti le regioni)

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "2.005" sono sostituite dalle seguenti "1.720".

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente comma:

"488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle Regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del

bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica".

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: "previste dal comma 481" sono sostituite dalle seguenti "previste dai commi 481 e 482", le parole: "esclusivamente per pagare i" sono sostituite dalle seguenti "per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai", le parole "30 giugno 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014" e le parole "per il 75 per cento ai comuni." sono sostituite da "per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. ".

b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le seguenti: "e del 30 settembre 2015".

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente comma 478-bis:

"478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna."

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014 può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole "Per le finalità del presente comma" sono inserite le seguenti: " , ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro".».

7. All'articolo 41 comma 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2016".

8. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2015";

b) dopo le parole: " e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo," sono inserite le parole "previa intesa in sede di Conferenza Unificata,".

9. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: "sentite" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con".

10. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, al comma 1, la parola "2013", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "2017" e le parole "da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2";

b) All'articolo 4, al comma 2, le parole "Per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni dal 2011 al 2016" e le parole "A decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle

seguenti “A decorrere dall'anno 2017”; al comma 3, le parole “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall'anno 2017”;

c) All'articolo 7, al comma 1, le parole “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall'anno 2017”; al comma 2, le parole “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 luglio 2016”;

d) All'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola “2013” è sostituita dalla seguente “2017”.

11. . In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di quanto convenuto nel punto E dell'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 (rep. Atti. N. 37/CSR):

- il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- con successivo provvedimento normativo saranno introdotte, ove necessarie, le modifiche legislative attuative della specifica Intesa concernente le misure di efficientamento della spesa sanitaria da sottoscrivere entro il 20 giugno 2015.”

MANCA QUESTIONE SANITA’

Art. 14

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.”;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.”.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-vicies ter. del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente: “2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.”

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'art. 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15 (non l'ho ancora risistemato)

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

1. L'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, di cui al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è trasferito, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti, che acquisiscono, ed eventualmente semplificano nel rispetto della legge e della normativa antimafia, i regolamenti pubblicati dagli Uffici Speciali.

2. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito dei subcontratti, delle attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati, i professionisti e le imprese devono essere iscritte negli elenchi sopracitati presso almeno una delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate.

3. Nelle more della pubblicazione di detti elenchi, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese ed i professionisti cui vengono affidati incarichi per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati, devono comunque essere individuati tra quelli che hanno fatto richiesta di iscrizione all'elenco di cui al comma 9 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo-lavori superi la soglia di euro 300.000, una volta ottenuto il contributo, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad almeno cinque imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici. L'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo predisposto con relativa definizione del costo dei lavori attraverso computo metrico estimativo e della concessione del contributo spettante.

5. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 3 nominano il direttore dei lavori e, predisposta la graduatoria, individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati preferendo l'offerta che assicuri la migliore realizzazione del progetto approvato, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, all'incremento del grado di sicurezza antisismica, alla realizzazione di interventi di cablaggio, alla efficienza energetica, al riciclaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, ai materiali da impiegare e eventuali altri interventi di riqualificazione e sostenibilità edilizia.

6. Il direttore dei lavori scelto tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori economici certifica, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, lo svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori, effettuata dal beneficiario, ai criteri di cui ai commi precedenti. Accerta, altresì, che i contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori siano stipulati ai sensi dell'articolo 67 *quater*, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e che in particolare siano contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullità del contratto. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il progettista e il direttore dei lavori non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto.

8. La procedura di cui ai commi precedenti si applica a partire dall'entrata in vigore della presente legge a tutti gli affidamenti di lavori relativi al contributo concesso a seguito dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo, successivamente al predetto termine; di conseguenza, le obbligazioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati assunte, a qualsiasi titolo, prima che il contributo sia stato concesso a seguito dell'approvazione definitiva del progetto esecutivo, con modalità incompatibili con la procedura descritta, sono nulle.

9. Per i contratti già stipulati o in corso di esecuzione, i professionisti e le imprese aggiudicatrici dei lavori chiedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 9 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; nel caso in cui non provvedano nel termine anzidetto, e in tutti i casi di diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, il contratto è risolto, senza alcun obbligo di risarcimento a carico del committente.

10. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

12. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di

ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i Titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.

13. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

14. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis del decreto legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento, è destinata ~~Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziato per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, una quota fino al 4 per cento, a valere sull'art. 7 bis del decreto legge del 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7 e successivi rifinanziamenti, è destinata,~~ nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

15. Il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole *"sui restanti comuni del cratere"* sono aggiunte le seguenti parole: *"nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77."*

16. Il comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: al terzo periodo, dopo la parola *"titolari"* sono aggiunte le seguenti parole *"nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,"*.

17. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e con le modalità ivi previste, è assegnato al Comune dell'Aquila un contributo straordinario per l'anno 2015 pari a 8,5 milioni di euro, destinato quanto a 7 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 446 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. e quanto a 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. All'attuazione dei commi da 1 a 16 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16
(Zone Franche urbane – Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente alle frazioni di la Rocca, S. Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandolo, Navi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui la comma precedente con le seguenti caratteristiche:

- rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione³ dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e dal Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. Quanto previsto dal comma 3 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2, nonché dei limiti previsti al successivo comma 7 e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 8 delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza dell'importo di 100.000, 00 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

8. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 17

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, conservate in conto residui nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".

5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: " la continuità produttiva," sono inserite le seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari".

8. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per un importo pari a 33,1 milioni di euro nell'anno 2015 e a 9,7 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, conservate in conto residui nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per un importo pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse, relative alla medesima autorizzazione di spesa, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 4618

***(Misure per la razionalizzazione e la trasparenza della gestione
del debito pregresso del Comune di Roma)***

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una apposita commissione, incaricata di monitorare tempi e modalità di attuazione del piano di rientro dall'indebitamento del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, composta da: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidenza, due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministero dell'Interno ed un rappresentante di Roma Capitale. Ai soggetti che partecipano ai lavori della commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. REVOCA, NOMINA E FASE TRANSITORIA (IN CORSO DI FORMULAZIONE)

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche avvalendosi dei dati in possesso della gestione commissariale e, nel caso, sentito il Commissario straordinario, effettua una ricognizione della consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1, nonché dello stato di attuazione delle misure adottate, eventualmente individuando ulteriori misure per il più efficace conseguimento dell'obiettivo di rientro.

4. Entro trenta giorni dalla data di completamento della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario straordinario, sulla base della predetta ricognizione, presenta alla Commissione di cui al comma 1 il piano di rientro aggiornato, indicando modalità e tempi attuazione, e tenendo conto delle partite creditorie e debitorie riconciliabili entro e non oltre il 31 dicembre del 2015. Entro i successivi trenta giorni, il piano è approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere della Commissione di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-quater e 15-ter del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il Commissario straordinario trasmette alla Commissione di cui al comma 1, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione delle attività svolte in attuazione del piano di rientro di cui al comma 4, corredata dalle relative evidenze contabili. La Commissione può in ogni momento richiedere chiarimenti ed informazioni, cui il Commissario è tenuto a dare riscontro entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

~~3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede:~~

~~a) alla nomina di un nuovo Commissario straordinario, in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro;~~

~~b) alla nomina dei subcommissari, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.~~

~~4. In attuazione dei principi di continuità ed economicità dell'azione amministrativa, sono fatte salve la validità e l'efficacia degli atti adottati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.~~

~~5. Entro quarantacinque giorni dalla data di completamento della ricognizione di cui al comma 2, il Commissario straordinario, tenuto conto della predetta ricognizione, presenta alla Commissione di cui al comma 1 il piano di rientro aggiornato, indicando modalità e tempi di attuazione, e~~

~~tenendo conto delle partite creditorie e debitorie riconciliabili entro e non oltre il 31 dicembre del 2015. Il piano è approvato dalla Commissione entro i successivi trenta giorni.~~

~~6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13 quater e 15 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario trasmette alla Commissione di cui al comma 1, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione delle attività svolte in attuazione del piano di rientro previsto dal comma 5. La Commissione può in ogni momento richiedere chiarimenti ed informazioni, cui il Commissario è tenuto a dare riscontro entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.~~

76. Per il finanziamento delle spese in conto capitale relative allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata in favore del comune di Roma la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

87. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: "La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi", sono sostituite dalle parole: "La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi per gli anni sino al 2016 e di 220 milioni di euro annui complessivi a decorrere dall'anno 2017";

b) al comma 14, lettera a), le parole: "fino ad un massimo di 1 euro per passeggero", sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 1 euro per passeggero sino all'anno 2016 e di 2 euro per passeggero a decorrere dall'anno 2017";

c) al comma 14-quater, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "La somma di cui al periodo precedente che annualmente Roma è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, è incrementata a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 20 milioni di euro annui";

d) al comma 15, le parole: "fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui sino all'anno 2016 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017".

98. Il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 14, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, tenuto conto di quanto previsto ai commi ~~8-6~~ e ~~97~~, è ridotto di 200 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il limite di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011 è corrispondentemente rideterminato al fine di assicurare l'invarianza degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

A SEGUITO DEL COMMA 6 E DELLO STIPULANDO ACCORDO SUL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 TRA IL SINDACO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LA CAPACITA' DI SPESA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SI RIDUCE PER IL 2015 DA 536 A 186 MILIONI, DI CUI 149 MILIONI QUALIFICATI COME CERTI DAL COMMISSARIO STESSO. OCCORREREBBE VERIFICARE CHE IL NUOVO TETTO DI SPESA DEL COMMISSARIO (186 MILIONI) NON CREA PROBLEMI ALLA GESTIONE.

Art. 1719

(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono abrogati;
- b) all'articolo 38, comma 1-*bis*, le parole: "1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016".

Art. 20

(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'Intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

- a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Articolo 21

(Clausola di salvaguardia)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica a decorrere dal 2016. In caso di mancata autorizzazione delle misure di deroga di cui al primo e secondo periodo del citato comma 632, si provvede, per l'anno 2015, nel limite massimo di 728 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consente la copertura per il predetto ammontare, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

2. All'articolo 10, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole “30 settembre” sono sostituite dalle seguenti “31 ottobre”.

Art. 1822
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.